



INFORMA STUDI

NOVITÀ

4	TUTTI I SOGGETTI	Novità del c.d. Decreto "Crescita" convertito
5	SOGGETTI IVA	Novità in materia di IVA nel c.d. Decreto "Crescita" convertito
7	IMPRESE E PROFESSIONISTI	Comunicazioni di anomalia nei dati relativi agli studi di settore
8	TUTTI I SOGGETTI	Certificato unico dei debiti tributari
10	SOGGETTI IVA	Dichiarazione IVA - Omessa presentazione o compilazione del solo quadro VA - Adempimento spontaneo
11	SOGGETTI NON IMPRENDITORI	Dividendi esteri derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Regime transitorio - Applicazione
12	SOGGETTI IVA	Fatturazione elettronica
14	TUTTI I SOGGETTI	Deleghe servizi di fatturazione elettronica
15	SOGGETTI IVA	Omissione del numero REA in fattura
16	PERSONE FISICHE	Residenza fiscale per le persone non iscritte all'AIRE
16	IMPATRIATI E RICERCATORI E DOCENTI	Regime degli impatriati e rientro ricercatori e docenti - Soggetti non iscritti all'aire - Novità del DL 34/2019
17	IMPRESE	Credito d'imposta sulle spese relative alla certificazione contabile per il <i>bonus</i> R&S - Soggetti beneficiari
18	SOGGETTI IVA	Commercio elettronico indiretto - Esonero dalla trasmissione dei corrispettivi
19	SOGGETTI IVA	Accesso al regime forfetario - Somme corrisposte a seguito del dispositivo di una sentenza di condanna
20	SOGGETTI IRES	Condizioni per la deducibilità delle perdite su crediti prescritti
21	SOGGETTI IRPEP	Aumento dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF in Molise e Calabria
22	DATORI DI LAVORO	Inquadramento previdenziale delle imprese agricole
25	IMPRESE AGRICOLE	Contribuzione 2019 per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

27 TUTTI I SOGGETTI Proroga dei versamenti e delle dichiarazioni

PROCEDURE PRATICHE

29 TUTTI I SOGGETTI Obbligo di utilizzo del processo telematico

Hanno collaborato al numero 12/2019: Pamela Alberti, Luca Bilancini, Corinna Cosentino, Luca Fomero, Mirco Gazzera, Emanuele Greco, Luca Mamone, Anita Mauro, Antonio Nicotra, Gianluca Odetto, Paola Rivetti, Salvatore Sanna e Arianna Zeni.

FISCALE

NOVITÀ DEL C.D. DECRETO “CRESCITA” CONVERTITO

DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58

TUTTI I SOGGETTI

Il DL 30.4.2019 n. 34, recante “misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.6.2019 n.151, in vigore dal 30.6.2019.

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

Tra le principali novità introdotte in tema di agevolazioni, si segnalano:

- la reintroduzione dei super-ammortamenti con maggiorazione pari al 30% per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni;
- la riforma della disciplina della c.d. “mini-IRES”;
- la semplificazione della disciplina del *Patent box*;
- la modifica al regime degli “impatriati” e alle agevolazioni per ricercatori e docenti che trasferiscono la loro residenza in Italia, nonché al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera;
- la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”;
- la modifiche alla c.d. “Nuova Sabatini”.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

In materia di immobili, le principali novità riguardano:

- l'aumento progressivo della deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU sugli immobili strumentali, fino a prevederne la deducibilità integrale dal 2023;
- l'estensione del c.d. “sisma *bonus*” alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3;
- le modifiche alla disciplina della detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, con l'introduzione della facoltà di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore;
- la possibilità di cedere la detrazione IRPEF spettante per gli interventi volti al recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico.
- l'abrogazione delle sanzioni (pari a 50,00 e 100,00 euro), previste dall'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, per la mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca;
- la modifica dell'art. 26 del TUIR, in modo da anticipare la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti, già al momento dell'intimazione di sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento.

NOVITÀ IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI

Tra le disposizioni maggiormente rilevanti, introdotte in sede di conversione, inerenti il differimento di termini e scadenze si evidenziano:

- la proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
- il differimento, a regime, del termine per la trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP;
- l'ampliamento dei termini previsti per l'emissione della fattura e per l'invio telematico dei dati dei corrispettivi;
- la possibilità di definire gli omessi versamenti di contributi previdenziali spettanti alle Casse di previdenza professionale previa apposita delibera della Cassa da adottare e comunicare all'Agente della Riscossione entro il 16.9.2019;
- il differimento al 31 dicembre del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI.

ALTRE NOVITÀ

Tra le altre novità si segnalano:

- la riforma della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche;
- l'introduzione dell'obbligo, per i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, di operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente o assimilati da essi corrisposti.

I suddetti argomenti saranno oggetto di approfondimento in una Circolare per la Clientela di prossima pubblicazione.

FISCALE

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA NEL C.D. DECRETO "CRESCITA" CONVERTITO

DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58

SOGGETTI IVA

In sede di conversione del DL 34/2019 nella L. 58/2019 sono state introdotte numerose novità in tema di IVA, con particolare riguardo all'ampliamento dei termini per l'emissione delle fatture e per la trasmissione dei corrispettivi.

AMPLIAMENTO DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 12-ter del DPR 633/72 all'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, a partire dall'1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all'ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.

Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture inviate dall'1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio.

PROROGA DEI TERMINI DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

L'art. 12-*quinquies* co. 1 del DL 34/2019, inserito in sede di conversione in legge, ha:

- novellato l'art. 2 co. 6-*ter* del DLgs. 127/2015, eliminando la previsione di nuovi esoneri dalla trasmissione telematica dei corrispettivi connessi al luogo di svolgimento dell'attività (c.d. "esoneri per zona");
- modificato i termini di invio telematico dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo, per il primo semestre, una moratoria delle sanzioni.

In particolare, viene stabilito che:

- i dati dei corrispettivi sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati; inoltre, restano fermi i termini previsti per la liquidazione periodica dell'imposta;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, le sanzioni previste dall'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano qualora i dati siano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La descritta semplificazione si applica dall'1.7.2019 al 31.12.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro e dall'1.1.2020 al 30.6.2019 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e per i quali l'obbligo di invio dei dati entrerà in vigore soltanto dal 2020.

Secondo quanto chiarito con circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, qualora i soggetti interessati dal nuovo obbligo non si siano ancora dotati dei registratori telematici, possono adempiere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi entro i più ampi termini previsti, secondo modalità telematiche che saranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

In tal caso:

- l'obbligo di memorizzazione può essere assolto mediante i registratori di cassa già in uso (emettendo scontrino fiscale) o tramite l'emissione di ricevute fiscali;
- resta fermo l'obbligo di registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72.

Tale modalità di assolvimento dei nuovi obblighi è ammessa fino alla messa in uso del registratore telematico, e comunque non oltre i 6 mesi previsti dall'art. 12-*quinquies* del DL 34/2019 (che ha novellato l'art. 2 co. 6-*ter* del DLgs. 127/2015).

Si segnala, a margine, che dal 29.6.2019 è attiva, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, la procedura web gratuita dell'Agenzia delle Entrate che consente la generazione del documento commerciale, nonché la memorizzazione e l'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-*bis* del DL 78/2010 relativa al quarto trimestre può essere presentata nell'ambito della dichiarazione IVA annuale.

In tal caso, tuttavia, la dichiarazione annuale deve essere trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello del periodo d'imposta riferimento.

Restano fermi i termini previsti per la liquidazione dell'imposta.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

L'art. 12-*sexies* del DL 30.4.2019 n. 34 convertito introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale.

A tal fine, i crediti dovranno essere in possesso dei requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall'art. 38-*bis* del DPR 633/72.

È così superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale derivante dalla formulazione letterale dell'art. 5 co. 4-*ter* del DL 70/88.

La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sar applicabile a partire dalle richieste di rimborso infrannuale successive all'1.1.2020.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'art. 12-*septies* del DL 30.4.2019 n. 34 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio. Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

FISCALE

COMUNICAZIONI DI ANOMALIA NEI DATI RELATIVI AGLI STUDI DI SETTORE

Prov. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 224117

IMPRESE E
PROFESSIONISTI

Con il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 224117, sono state individuate 68 tipologie di anomalia nei dati degli studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 che sono oggetto di apposita segnalazione al contribuente.

TIPOLOGIE DI ANOMALIE

Tra le anomalie più significative, si segnalano le seguenti:

- irregolarità tra gli ammontari indicati di esistenze iniziali e rimanenze finali;
- anomalie nella gestione del magazzino;

- incongruenze tra i dati indicati nel Quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel Quadro T - Congiuntura economica;
- anomalie relative ai beni strumentali e agli ammortamenti;
- superamento di specifici limiti per gli indicatori “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” e “Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi”;
- anomalie relative ai dati relativi al personale;
- forzature dei controlli di coerenza tra modelli studi di settore e modello REDDITI 2018;
- indicazione della causa di esclusione riconducibile al non normale svolgimento dell’attività per il triennio 2015-2017;
- incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli elementi specifici dell’attività dichiarati.

INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di anomalia sono rese disponibili nel Cassetto fiscale dei contribuenti interessati; in particolare:

- queste sono trasmesse all’intermediario abilitato tramite Entratel, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione del modello REDDITI 2018, per il periodo di imposta 2017, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle;
- oppure, se il contribuente non ha delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalia, l’Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi PEC attivati che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata.

Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, l’invito ad accedere al Cassetto fiscale viene comunicato anche via mail o sms.

SOFTWARE “COMUNICAZIONI ANOMALIE 2019”

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite il *software* gratuito “Comunicazioni anomalie 2019”. Qualora, invece, si riconoscesse di aver commesso errori od omissioni nell’indicazione dei dati degli studi di settore, è possibile correggerli mediante ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

**PROCEDURE
CONCORSUALI**

CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI

Prov. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 224245

TUTTI I SOGGETTI

Il provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2019 n. 224245 fornisce, con le relative istruzioni, il modello “Certificato unico debiti tributari” ai sensi dell’art. 364 co. 2 del DLgs. 14/2019

(codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), contenente l'indicazione dei debiti risultanti dall'interrogazione al sistema informativo dell'anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, IVA e altre imposte indirette. Inoltre, viene fornito, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta del certificato.

I modelli sono utilizzabili per le procedure regolate dal DLgs. 14/2019.

MODELLO CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI - ALLEGATO A

Nell' "Allegato A" del provvedimento si rinviene il modello "Certificato unico dei debiti tributari" ed il "Prospetto debiti tributari". L'ufficio ricevente la richiesta verifica la propria competenza all'emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore e, in caso negativo, trasmette immediatamente la richiesta all'ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.

Sulla base dei dati desunti dalle interrogazioni al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'ufficio certifica l'assenza di debiti tributari o la presenza di debiti tributari non soddisfatti. In quest'ultimo caso, i dati sono forniti mediante un prospetto – parte integrante del certificato – articolato in 11 colonne (da A a M), nel quale i debiti tributari sono distintamente indicati nell'ammontare e nello stato della riscossione come risultanti dal sistema informativo dell'Anagrafe tributaria alla data di rilascio del certificato.

Contenuto del Prospetto del Certificato unico dei debiti tributari

Il Prospetto è così articolato:

- nelle colonne da A ad E sono fornite le informazioni sulla tipologia dell'atto dal quale scaturisce il debito (avviso di accertamento, atto di contestazione, cartella di pagamento, comunicazione degli esiti), il numero identificativo, l'anno di imposta, la data di notifica e l'importo dovuto (riferito alla data di rilascio del certificato a titolo di imposta, sanzioni e interessi con esclusione degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 29 del DL 78/2010);
- nella colonna F è indicato l'importo residuo dovuto non ancora definitivo (in quanto si tratta di atto per il quale pendono i termini di impugnazione ovvero atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato, o atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento);
- nelle colonne G e H è indicata la presenza di istituti definatori di competenza dell'Agenzia delle Entrate o di definizioni agevolate di competenza di Agenzia Entrate-Riscossione;
- nella colonna I è indicata la presenza di una rateizzazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza;
- nella colonna L è indicato, in caso di sospensione amministrativa o giudiziale, l'importo sospeso;
- nella colonna M, se vi è contenzioso pendente, è indicato l'importo oggetto di contestazione, che non necessariamente coincide con gli importi residui dovuti delle

colonne E ed F, data la possibilità di riscossione frazionata a seconda del grado di giudizio.

Termine di emissione del certificato

Il certificato è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

MODELLO RICHIESTA CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI - ALLEGATO B

Il debitore deve presentare l'istanza (personalmente o tramite soggetto delegato munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato) ovvero del tribunale.

L'istanza deve essere presentata all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto d'imposta tramite il modello "Richiesta certificato unico debiti tributari" ("Allegato B").

Se la richiesta è presentata dal debitore, è dovuta l'imposta di bollo e i relativi certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali.

Il modello, compilato e sottoscritto, è presentato all'Agenzia delle Entrate competente mediante:

- consegna diretta all'ufficio che rilascia la relativa ricevuta; ovvero.
- raccomandata con avviso di ricevimento (allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello); ovvero
- PEC, specificando nell'oggetto "Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D.lgs. n. 14/2019)". In quest'ultimo caso, il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; ovvero, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello.

FISCALE

DICHIARAZIONE IVA - OMESSA PRESENTAZIONE O COMPILAZIONE DEL SOLO QUADRO VA - ADEMPIMENTO SPONTANEO

Prov. Agenzia delle Entrate 25.6.2019 n. 216422

SOGGETTI IVA

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190, il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2019 n. 216422 ha definito le modalità di invio delle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo ai soggetti passivi per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2018 o la presentazione della stessa con il solo quadro VA.

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni sono recapitate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai soggetti passivi. Gli avvisi di anomalia sono consultabili accedendo al "Cassetto Fiscale"

o all'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi". I dati ed elementi delle comunicazioni sono messi a disposizione anche della Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione o cognome e nome del soggetto passivo;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data in cui è stata elaborata la comunicazione, nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione annuale IVA entro la scadenza del 30.4.2019;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per l'anno 2018, nell'ipotesi in cui sia stato compilato esclusivamente il quadro VA.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE DI ELEMENTI, FATTI E CIRCOSTANZE NON NOTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Anche avvalendosi di un intermediario abilitato ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, il soggetto passivo può richiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate o segnalare alla stessa eventuali elementi, fatti e circostanze di cui l'Amministrazione finanziaria non sia a conoscenza, con le modalità indicate all'interno della comunicazione di anomalia.

REGOLARIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2018, il soggetto passivo che abbia ricevuto l'avviso di anomalia può regolarizzare la propria posizione, inviando il modello entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione dello stesso (30.4.2019) e versando le sanzioni in misura ridotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento operoso).

Se, invece, la dichiarazione annuale IVA per l'anno 2018 è stata trasmessa con la compilazione del solo quadro VA, il soggetto passivo che ha ricevuto la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate può regolarizzare eventuali errori e omissioni, sempre beneficiando della riduzione delle sanzioni per effetto del ravvedimento operoso.

FISCALE

DIVIDENDI ESTERI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - REGIME TRANSITORIO - APPLICAZIONE

Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 61

SOGGETTI NON
IMPRENDITORI

L'art. 1 co. 999 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze "qualificati" a quello delle

analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d'imposta o con imposta sostitutiva del 26%.

Questa equiparazione scatta per i redditi di capitale percepiti dall'1.1.2018 e vale anche per i dividendi esteri provenienti da società residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata.

DISCIPLINA PREVIGENTE E REGIME TRANSITORIO

Prima delle modifiche introdotte dalla L. 205/2017, gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori non considerati a fiscalità privilegiata:

- per le partecipazioni qualificate, concorrevano alla base imponibile del percipiente per il 40%, il 49,72% o il 58,14% a seconda dell'esercizio di formazione. Inoltre, su tale ammontare doveva essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26% a cura del sostituto residente che (eventualmente) interveniva nella riscossione del dividendo;
- per le partecipazioni non qualificate in società non residenti, si applicava (come avviene ancora oggi) la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata dal sostituto di imposta che interveniva nella riscossione del reddito.

Anche per questa tipologia di dividendi, si applica il regime transitorio secondo cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

REVIVISCENZA DELLE RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

Per i dividendi su partecipazioni qualificate che beneficiano del regime transitorio, la ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 61 ritiene che sia ancora applicabile la ritenuta a titolo di acconto del 26% che deve operare l'intermediario che interviene nella riscossione ex art. 27 co. 4 del DPR 600/73, nonostante tale disposizione sia stata abrogata dalla legge di bilancio 2018.

Del resto, osserva l'Agenzia delle Entrate, una diversa interpretazione comporterebbe l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sulla parte imponibile degli utili relativi a partecipazioni di natura qualificata prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, utili che il legislatore ha inteso tutelare, prevedendo una deroga al nuovo regime di tassazione.

FISCALE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14

SOGGETTI IVA

La circ. Agenzia delle Entrate 14/2019 ha fornito numerosi chiarimenti in ordine al processo di fatturazione elettronica, con particolare attenzione alle novità che si renderanno applicabili nel secondo semestre 2019.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DATA DELLA FATTURA E ALL'ANNOTAZIONE DEL DOCUMENTO

A decorrere dall'1.7.2019, le fatture possono essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato in sede di conversione del DL 34/2019) dall'effettuazione dell'operazione.

Data della fattura elettronica immediata

Tra le indicazioni che devono essere riportate in fattura, è necessario specificare anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti *“inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)”* la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.

Data della fattura elettronica differita

Il DL 119/2018 non ha apportato modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate ha precisato, tuttavia, che laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell'ultima operazione”.

Annotazione delle fatture emesse

L'art. 23 del DPR 633/72 attualmente prevede che le fatture emesse siano annotate *“entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”*. Sul punto l'Agenzia delle Entrate precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di *“rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione)”*, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell'imposta. Volendo esemplificare, la fattura emessa l'8.10.2019, ma riferita a un'operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16 ottobre.

In questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l'8 ottobre, riferita al 28 settembre) deve essere distinta dalle altre “emesse nelle more” (ad esempio la 990 emessa il 1° ottobre e riferita ad un'operazione effettuata nella stessa data). Per risolvere tale problematica pratica l'Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell'imposta nel periodo di riferimento, l'adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.

ALTRI CHIARIMENTI

Si segnalano, di seguito, alcuni dei chiarimenti più significativi contenuti nella circolare:

- **inversione contabile:** è possibile predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura oggetto di integrazione, da inviare al SdI;
- **imposta di bollo:** la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, ha efficacia non soltanto per i documenti emessi mediante SdI, ma anche per quelli che non sono transitati dal Sistema di Interscambio (ad es.: fattura emessa in formato diverso da XML e inviata mediante PEC).
- **depositi IVA:** è obbligatoria l'emissione di un'autofattura elettronica mediante SdI, se non c'è corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili;
- **prestazioni sanitarie:** le strutture e gli operatori sanitari possono emettere fattura in formato elettronico mediante SdI con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni in ordine allo stato di salute del paziente.

FISCALE

DELEGHE SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 62

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, nella ris. 62/2019, un'analisi delle procedure per la presentazione delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE

Acquisizione nuove deleghe

L'attivazione del servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati (fruibile anche dai consumatori finali) sarà consentita, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2019, agli operatori IVA o agli intermediari delegati. Saranno tenuti ad acquisire nuovamente la delega per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche gli intermediari che avessero ottenuto i moduli antecedentemente al 21.12.2018 (data di aggiornamento dei modelli per il conferimento delle deleghe).

Procedure per l'invio

L'Agenzia delle Entrate ha suggerito l'utilizzo della modalità "massiva" o di quella "puntuale" per la trasmissione dei moduli, dal momento che tali procedure consentono un'attivazione *"automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante"* (v. provv. 291541/2018). È stato precisato,

inoltre, che, esclusivamente ove non sia possibile reperire gli “elementi di riscontro” (ad es. in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA nell’anno precedente), i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ex art. 63 del DPR 600/73, potranno ancora trasmettere, mediante PEC inviata all’indirizzo della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario, un file, firmato digitalmente, per ciascun delegato, contenente i dati richiesti dal provv. 291241/2018.

Durata deleghe

L’invio di una nuova delega produce un aggiornamento “dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa”. Ove si fosse presentato un modulo relativo ai cinque servizi di fatturazione elettronica, e si decidesse di trasmetterne uno nuovo contenente la sola delega che consente l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture, il sistema procederebbe all’aggiornamento soltanto di quest’ultimo. Pertanto, considerato che la delega ha una durata stabilita in 2 anni dalla sottoscrizione, potrebbe essere utile la scelta di presentare un modulo di conferimento delega per tutti i servizi, al fine di evitare una diversificazione delle scadenze.

FISCALE

OMISSIONE DEL NUMERO REA IN FATTURA

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.6.2019 n. 208

SOGGETTI IVA

Con la risposta 26.6.2019 n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mancata indicazione del numero REA sulla fattura, non è necessario emettere una nota di variazione.

OBBLIGO DI NOTA DI VARIAZIONE

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, sussiste l’obbligo di emettere nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 qualora vi siano omissioni (o errori) in uno degli elementi richiesti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 ovvero da altra norma che riguarda imposte, tributi o aspetti fiscali.

Nella fattispecie dell’interpello in commento, pertanto, non è tenuta ad emettere nota di variazione la società istante che aveva trasmesso un rilevante numero di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio senza compilare il campo “ufficio” e il campo “Numero REA”.

INDICAZIONE DEL NUMERO REA SULLA FATTURA ELETTRONICA

Per effetto dell’art. 2250 c.c., come indicato anche nelle specifiche tecniche allegate al provv. 30.4.2018 n. 89757, i campi sopra menzionati “devono essere obbligatoriamente valorizzati” nei casi di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Benché l'art. 2630 c.c. preveda la punibilità dell'omessa indicazione negli atti delle informazioni richieste dall'art. 2250 c.c. (sanzione da 103,00 a 1.032,00 euro), detta indicazione non è richiesta dall'art. 21 del DPR 633/72.

FISCALE

RESIDENZA FISCALE PER LE PERSONE NON ISCRITTE ALL'AIRE

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.6.2019 n. 203

PERSONE FISICHE

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 25.6.2019 n. 203 ha chiarito che i soggetti iscritti all'AIRE per una parte minoritaria del periodo d'imposta:

- si considerano residenti ai fini fiscali in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
- possono, però, risultare residenti nell'altro Stato in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l'Italia a tale Stato, in quanto fonte di rango superiore.

La Convenzioni, se conformi al modello OCSE, assegnano la residenza fiscale della persona allo Stato in cui si trova l'abitazione permanente della stessa; in caso di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, la persona si considera residente nello Stato in cui ha il proprio centro degli interessi vitali, valutato in base al contesto delle relazioni personali, sociali e lavorative.

FISCALE

REGIME DEGLI IMPATRIATI E RIENTRO RICERCATORI E DOCENTI - SOGGETTI NON ISCRITTI ALL'AIRE - NOVITÀ DEL DL 34/2019

Risposte interpello Agenzia delle Entrate 25.6.2019 n. 204 e 207 e 28.6.2019 n. 216

IMPATRIATI E
RICERCATORI E
DOCENTI

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 25.6.2019 n. 204 e 207 e 28.6.2019 n. 216, ha fornito i primi chiarimenti con riferimento all'estensione, ad opera dell'art. 5 del DL 34/2019, delle disposizioni di favore per gli impatriati e per il rientro di ricercatori e docenti ai soggetti non iscritti all'AIRE.

REGIME DEGLI IMPATRIATI

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte 204/2019 e 216/2019, chiarisce che le richiamate disposizioni tendono a comprovare il requisito della residenza all'estero anche secondo i

criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia precisa, tuttavia, come la *ratio* della norma sia volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e che, pertanto, la stessa possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già nel 2019. Una diversa interpretazione, infatti, non risulterebbe in linea con l'intento del legislatore di privare di efficacia gli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del DL 34/2019 ed escludendo la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di notificarne di nuovi "ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019".

RICERCATORI E DOCENTI

Analoghe considerazioni sono espresse nella risposta a interpello 207/2019, relativa alle disposizioni di favore per il rientro di ricercatori e docenti di cui all'art. 44 del DL 78/2010.

L'Agenzia afferma che anche i docenti e i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia entro il 31.12.2019 hanno la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 44 del DL 78/2010 (nel testo vigente al 31.12.2018), laddove gli stessi possano dimostrare la residenza fiscale all'estero per i due periodi d'imposta precedenti sulla base delle regole dettate dalle singole Convenzioni internazionali.

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPESE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE CONTABILE PER IL BONUS R&S - SOGGETTI BENEFICIARI

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.6.2019 n. 200

IMPRESE

Con la risposta a interpello 20.6.2019 n. 200, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta previsto per le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile ai fini del *bonus* ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

Le medesime conclusioni valgono anche con riferimento all'analogo credito di imposta per le spese di certificazione contabile di cui all'art. 1 co. 53 della L. 27.12.2017 n. 205, riconosciuto nell'ambito del beneficio fiscale collegato alle attività di formazione 4.0.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del DL 145/2013, "*Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3*".

SOGGETTI NON TENUTI AL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono:

- le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice;
- le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'art. 2477 co. 3 c.c.

Per tali imprese, l'obbligo dell'apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al DLgs. 39/2010.

L'Agenzia sottolinea quindi che solo tali imprese possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione per attività di ricerca e sviluppo.

FISCALE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - ESONERO DALLA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.6.2019 n. 198

SOGGETTI IVA

Con la risposta a interpello 19.6.2019 n. 198, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti circa le operazioni esonerate dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.

OPERAZIONI ESONERATE DALLA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019 sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, almeno in fase di prima applicazione del regime di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015, le operazioni già esonerate dalla certificazione fiscale ai sensi dell'art. 2 del DPR 696/96.

Tra queste sono comprese, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. oo) del DPR 696/96, anche le c.d. "vendite per corrispondenza", ossia le operazioni nell'ambito delle quali la consegna dei beni avviene in un momento successivo rispetto al perfezionamento dell'ordine (cfr. risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 22.1.2019 n. 9).

QUALIFICAZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Con ris. Agenzia delle Entrate 15.11.2009 n. 274 è stato chiarito che, ai fini IVA, sono assimilate alle vendite per corrispondenza le operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto, ossia le operazioni che hanno ad oggetto cessioni di beni materiali per le quali le fasi di perfezionamento del contratto e del pagamento avvengono mediante

l'utilizzo di un mezzo elettronico, fermo restando l'utilizzo di mezzi tradizionali per la consegna o spedizione dei beni.

ESONERO DALLA TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Con la risposta ad interpello 198/2019, l'Agenzia ha confermato che le nuove disposizioni in tema di trasmissione dei corrispettivi non inficiano le regole generali in tema di IVA, né i chiarimenti già resi in passato.

Di conseguenza, anche nell'ambito del nuovo regime disciplinato dall'art. 2 del DLgs. 127/2015, devono continuare a considerarsi validi i chiarimenti resi con ris. Agenzia delle Entrate 274/2009, in merito all'assimilazione del commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza. Pertanto, i corrispettivi derivanti da tali operazioni:

- non sono soggetti alla memorizzazione e trasmissione telematica, almeno in fase di prima applicazione del nuovo regime;
- devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del DPR 633/72, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente art. 23 per le fatture eventualmente emesse.

FISCALE

ACCESSO AL REGIME FORFETARIO - SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DEL DISPOSITIVO DI UNA SENTENZA DI CONDANNA

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 195

SOGGETTI IVA

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 195 sono stati forniti chiarimenti sulla possibilità di avvalersi del regime forfetario (L. 190/2014) per un soggetto che, al momento della dichiarazione di inizio attività, abbia già notizia del dispositivo esecutivo di una sentenza la quale gli riconosce compensi superiori al limite per l'adesione al predetto regime.

LIMITE DI RICAVI E COMPENSI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro (art. 1 co. 54 della L. 23.12.2014 n. 190, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 co. 9 lett. a) della L. 30.12.2018 n. 145, a decorrere dall'1.1.2019).

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Nella dichiarazione di inizio attività il soggetto che esercita una nuova professione deve dichiarare esplicitamente di presumere il non raggiungimento della citata soglia in relazione al primo periodo d'imposta in cui troverebbe applicazione il regime forfetario per gli autonomi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).

IMPOSSIBILITÀ DI MANIFESTARE LA PRESUNZIONE

Tenuto conto che, nel caso di specie, la predetta presunzione non può essere manifestata, alla luce dell'importo delle provvigioni riconosciute dalla sentenza di condanna, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile il regime forfetario per gli autonomi.

Di conseguenza, i compensi percepiti a fronte della sentenza:

- sono soggetti IVA nonché a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73 da parte del soggetto che li eroga;
- concorrono in via ordinaria alla determinazione del reddito.

FISCALE

CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI PRESCRITTI

Risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.6.2019 n. 197

SOGGETTI IRES

Con la risposta a interpello 18.6.2019 n. 197, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sono deducibili le perdite su crediti prescritti se, dai fatti e dalle circostanze evincibili in concreto, l'inattività della società creditrice evidenzia una volontà liberale.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 33 co. 5 del DL 83/2012 all'art. 101 co. 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi, atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

La descritta modifica normativa si applica già dal periodo d'imposta in corso al 12.8.2012 (data di entrata in vigore della L. 134/2012, di conversione del DL 83/2012), vale a dire, dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Peraltro, la circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. 26 (§ 5) ha affermato che la disposizione ha, di fatto, efficacia interpretativa, considerato che già in passato *"la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita"*.

Alla luce di quanto sopra, la circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 (§ 4.1) ha precisato che:

- deve considerarsi corretto il comportamento del contribuente che, già prima del 2012, ha dedotto la perdita nel periodo di prescrizione del credito;
- resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto a un'effettiva volontà liberale, disconoscendo così l'avvenuta deduzione della perdita.

CASO OGGETTO DI INTERPELLO

Nella fattispecie oggetto di interpello, l'istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione (es. costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto), adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il manteni-

mento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale”, in considerazione della prassi di mercato operante nel Paese estero di residenza del debitore.

Tale comportamento inattivo ha sì comportato la sopraggiunta prescrizione dei crediti vantati, ma, ad avviso dell’Agenzia, celando una volontà liberale inidonea a rendere deducibile la perdita.

Secondo l’Agenzia, la deducibilità della perdita per intervenuta prescrizione del credito potrebbe ammettersi laddove l’istante acquisisca evidenze probatorie comprovanti lo stato di effettiva insolvenza dei debitori stranieri; considerate le specifiche circostanze della fattispecie in esame, tali evidenze escluderebbero ogni intento liberale derivante dall’inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti.

FISCALE

AUMENTO DELL’IRAP E DELL’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF IN MOLISE E CALABRIA

Comunicati stampa Min. Economia e Finanze e Agenzia Entrate 21.6.2019

SOGGETTI IRPEF E IRAP

Con due comunicati del 21.6.2019, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno reso noto che, per effetto dell’accertamento del mancato raggiungimento, nel 2018, degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nelle Regioni Molise e Calabria si applica, nel 2019, l’incremento automatico (rispetto al livello delle aliquote vigenti nelle Regioni medesime):

- dell’aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%;
- dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF in misura pari allo 0,30%.

EFFETTI AI FINI IRAP

Con specifico riferimento all’IRAP, il suddetto incremento automatico rileva già in sede di calcolo dell’acconto 2019, con gli effetti di seguito evidenziati.

Calcolo dell’acconto con il metodo storico

Se viene adoperato il c.d. “metodo storico”, occorre assumere il 100% dell’IRAP del periodo precedente (2018), maggiorata dello 0,15%.

Calcolo dell’acconto con il metodo previsionale

Se si utilizza il c.d. “metodo previsionale”, l’acconto deve essere determinato assumendo il 100% dell’IRAP “presunta” 2019, determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata dello 0,15%.

EFFETTI AI FINI DELL’ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

L’incremento dello 0,30% dell’addizionale regionale IRPEF produce effetti nell’anno 2020.

In relazione ai lavoratori dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso del 2019, però, i datori di lavoro trattengono, in sede di conguaglio, l'importo:

- dell'addizionale regionale 2019, applicando l'aliquota maggiorata (pari al 2,03% per la Calabria e variabile dal minimo di 2,03% al massimo di 2,63%, in base agli scaglioni di reddito IRPEF, per il Molise);
- delle rate residue dell'addizionale regionale 2018, alle quali si applica la prevalente aliquota.

PREVIDENZA

INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Circ. INPS 20.6.2019 n. 94

DATORI DI
LAVORO

Con la circ. 20.6.2019 n. 94, l'INPS ha fornito chiarimenti circa il corretto inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che svolgono, in connessione o meno con l'attività agricola principale (ossia coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), le ulteriori attività connesse di cui all'art. 2135 co. 3 c.c., quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.

QUADRO NORMATIVO

L'art. 49 della L. 88/89 richiede all'INPS di classificare i datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e, per il settore agricoltura, il criterio utilizzato si sostanzia nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 co. 1 c.c., ossia:

- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l'allevamento di animali;
- le attività connesse.

Pertanto, tutti i datori di lavoro, che svolgono in via principale una delle predette attività, sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all'assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata.

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Le attività connesse di cui all'art. 2135 co. 3 c.c. sono considerate agricole nel rispetto del criterio della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse.

Tuttavia, osserva l'INPS, nella definizione della connessione giuridica, sussistono ulteriori ipotesi in cui la normativa di riferimento ha attribuito la qualifica di imprenditore agricolo

anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell'allevamento e della silvicoltura.

COOPERATIVE DI IMPRENDITORI AGRICOLI

Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi ex art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, si considerano imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse elencate dall'art. 2135 co. 3 c.c. in prevalenza prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Per l'INPS, non è richiesto, quindi, che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività principali di cui all'art. 2135 co. 1 c.c., ma è necessario che l'intera compagine sociale sia composta da imprenditori agricoli e, in quanto tali, iscritti alla gestione previdenziale agricola per l'attività principale esercitata, con obbligo di denuncia aziendale e dichiarazione di manodopera occupata, oppure iscritti alla gestione autonoma dei coltivatori diretti o degli IAP, ove ne ricorrano i requisiti.

COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE

Ulteriori precisazioni riguardano anche le cooperative di trasformazione ex L. 240/84, aventi essenzialmente natura industriale e commerciale ma che vanno inquadrare nel settore agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

Per l'INPS, ne consegue che, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Giova precisare che, diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, che, per espressa previsione di legge, oltre a svolgere le attività prevalentemente con i prodotti dei soci, possono anche fornire agli stessi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, per le cooperative di trasformazione in argomento l'attività connessa di servizi non è invece menzionata nelle disposizioni di cui alla L. 240/84.

SOCIETÀ

Un'altra fattispecie esaminata nella circolare in commento è collegata all'art. 1 co. 1094 della L. 296/2006, che considera imprenditori agricoli le società di persone e le srl, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

Sul punto, l'INPS chiarisce che ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli, si rammenta che la fattispecie è disciplinata dal DLgs. 27.5.2005 n. 102, che all'art. 3, rubricato "Requisiti delle organizzazioni di produttori agricoli", stabilisce che le organizzazioni di produttori agricoli devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'art. 2615-*ter* c.c., costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Secondo l'INPS, le attività connesse ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c., danno luogo all'inquadramento nel settore agricolo se svolte da un'organizzazione di produttori agricoli costituiti in una delle forme giuridiche previste dalla citata normativa.

Inoltre, anche per quanto riguarda le organizzazioni di produttori agricoli ex DLgs. 102/2005, si richiede che la compagine sia costituita tra soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, anche se resta possibile, entro determinati limiti, l'integrazione con soggetti che non siano imprenditori agricoli.

IMPRESE NON AGRICOLE

L'INPS ricorda che esiste altresì una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell'attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti previdenziali e assistenziali, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

Si tratta delle imprese di cui all'art. 6 della L. 92/79, che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, una o più attività tassativamente elencate nel citato art. 6.

Si tratta, in sintesi, delle:

- Amministrazioni Pubbliche per i lavori di forestazione, nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole singole ed associate, se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli.

PREVIDENZA

CONTRIBUZIONE 2019 PER I COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

Circ. INPS 17.6.2019 N. 91

IMPRESE
AGRICOLE

Con la circ. 91/2019, l'INPS ha fornito le istruzioni relative agli obblighi contributivi previsti per il 2019 a carico di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

In particolare, tali adempimenti riguardano:

- i contributi IVS;
- la contribuzione di maternità;
- la contribuzione INAIL.

CONTRIBUTI IVS

Per quanto riguarda i contributi IVS, si ricorda che l'importo viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale – fissato, per l'anno in corso, nella misura di 58,62 euro – per il numero di giornate indicate nella "Tabella D" allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda.

Al risultato ottenuto occorre, quindi, applicare l'aliquota percentuale di cui all'art. 24 co. 23 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), comprensiva del contributo addizionale del 2% e pari per tutti, dal 2018, al 24%, indipendentemente dall'età (minore o maggiore di 21 anni) del soggetto e dall'ubicazione (in zona normale o svantaggiata) dell'impresa.

MATERNITÀ

L'importo annuale della contribuzione di maternità rimane fissato nella misura di 7,49 euro, così come resta invariato l'importo del contributo.

CONTRIBUZIONE INAIL

Il contributo ex art. 4 della L. 27.12.73 n. 852, dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2019 resta fissato nella misura capitaria annua di:

- 768,50 euro, per le zone normali;
- 532,18 euro, per i territori montani e le zone svantaggiate.

La determinazione INAIL 356/2018 ha fissato nella misura pari al 15,24% la riduzione dei premi e contributi assicurativi disposti dall'art. 1 co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall'INAIL.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Con riguardo, alle modalità di versamento dei contributi in argomento, si ricorda che gli estremi per il pagamento mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura, e i pagamenti dovranno essere effettuati entro il:

- 16.7.2019;
- 16.9.2019;
- 18.11.2019;
- 16.1.2020.

FISCALE

PROROGA DEI VERSAMENTI E DELLE DICHIARAZIONI

DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58 e ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64

TUTTI I SOGGETTI

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL "Crescita") è stata prevista:

- la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- la proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP.

PROROGA PER IL 2019 DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

La proroga al 30.9.2019 riguarda i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

Il differimento, inoltre:

- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Ambito applicativo

Con la ris. 28.6.2019 n. 64, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ricorrendo le predette condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018:

- hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- hanno applicato il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

- hanno determinato il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- hanno dichiarato altre cause di esclusione dagli ISA.

Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “Decreto Crescita” i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

PROROGA A REGIME DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Modificando l’art. 2 del DPR 322/98 è differito il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;
- dalla fine del nono a quella dell’11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

A differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP si applicano:

- in relazione a tutti i contribuenti;
- a regime.

Decorrenza

I nuovi termini si applicano già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019.

Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).

Per un approfondimento si veda la Circolare per la Clientela 26.6.2019 n. 34.

FISCALE

OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PROCESSO TELEMATICO

Art. 16 co. 5 del DL 119/2018

TUTTI I SOGGETTI

L'art. 16 co. 5 del DL 119/2018 ha reso obbligatorio l'utilizzo del processo telematico per gli atti introduttivi notificati dall'1.7.2019.

Ne consegue che:

- gli atti introduttivi del giudizio in primo e in secondo grado devono essere notificati a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- successivamente, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), la costituzione in giudizio deve essere effettuata con deposito in via telematica;
- devono essere depositati telematicamente anche gli atti per i quali non è previsto l'obbligo della notifica (ad es., le controdeduzioni, le memorie, ecc.).

È facoltativo l'utilizzo del processo telematico per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro, se il contribuente decida di non avvalersi di difesa tecnica.

STRUMENTI NECESSARI PER IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per utilizzare il Processo Tributario Telematico non è richiesto un *software* specifico, ma è necessario che la parte si accrediti presso il Portale della Giustizia Tributaria utilizzando un qualunque dispositivo fisso o mobile dotato di una connessione internet. L'accredito permette l'interazione telematica tra le Commissioni tributarie e gli attori del processo quali i contribuenti e i difensori, gli uffici impositori, i giudici tributari e le segreterie delle Commissioni tributarie.

È inoltre necessario:

- un redattore atti (*suite office/open office*, ecc.);
- un *software* che crei file in formato PDF/A-1a o in formato PDF/A-1b;
- una Casella di Posta Elettronica Certificata;
- la Firma digitale.

Software per PDF/A-1a o PDF/A-1b

Gli atti processuali che devono essere notificati e trasmessi telematicamente (ricorso, appello, controdeduzioni, memorie, allegati, ecc.) devono avere il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b.

Il formato PDF/A è un "*formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF*".

Il DM 4.8.2015 impone l'utilizzo indifferentemente del formato PDF/A-1a o PDF/A-1b.

La differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b consiste nel fatto che il documento in formato PDF/A-1a fornisce la garanzia sia a chi lo riceve sia a chi lo conserva che tale documento

sarà visualizzato e riprodotto sempre alla stessa maniera anche a distanza di tempo e con programmi e dispositivi differenti e si presenta come un normale file con estensione .pdf.

Nel secondo, invece, viene garantita la corrispondenza dell'aspetto visivo, quindi un file con estensione PDF/A-1b appare uguale a prescindere dal sistema che lo apre.

Secondo quanto previsto dal DM 4.8.2015 devono obbligatoriamente avere il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b:

- gli atti nativi digitali da dimettere nel sistema SIGIT (ex art. 10);
- gli atti originariamente cartacei convertiti in formato digitale dalla segreteria della Commissione tributaria che li dimette nel PTT (ex art. 11);
- infine anche i documenti allegati agli atti (ex art. 10). Per questi ultimi è altresì ammesso il formato TIFF con una risoluzione superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

Sul sito del SIGIT è disponibile una guida con le istruzioni per ottenere un file PDF/A all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/conversione-file-e-firma-digitale-dei-documenti> scegliendo il link "Guida conversione file". Tale formato può essere ottenuto utilizzando, ad esempio, il programma Microsoft Office, nel modo seguente:

- file "salva con nome" selezionando il formato PDF;
- cliccare "opzioni";
- spuntare l'opzione PDF "Conforme a PDF/A".

In alcuni casi, file PDF/A correttamente creati con le modalità sopraindicate, all'atto del caricamento sul SIGIT, hanno evidenziato anomalie, sebbene "non bloccanti". È possibile verificare l'idoneità dell'atto al caricamento su SIGIT prima di effettuarne la notifica a mezzo PEC per assicurare la conformità del file notificato a quello successivamente depositato.

Nell'area riservata del SIGIT è disponibile un servizio di verifica e conversione dei file TIF/TIFF e PDF/A. Dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata del PTT si dovrà accedere all'area "Servizi e utilità" scegliendo l'opzione "verifica e conversione file PDF/A", quindi si dovrà caricare il file che si intende controllare, prima di apporvi la firma digitale.

Il sistema verificherà che il file sia in formato PDF/A oppure TIF/TIFF compatibile con il caricamento in SIGIT, che il nome non superi i 100 caratteri e che la sua dimensione non superi i 10MB. L'esito della verifica viene riportato al fondo della pagina nel riquadro "Le mie richieste". Ove, all'esito della verifica, il file sia risultato non conforme, viene fornita all'utente la possibilità di convertire il documento in un formato idoneo alla conservazione (PDF/A) e di salvare il file corretto sul proprio dispositivo.

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata

L'art. 16-bis co. 3 prima parte del DLgs. 546/92 dispone che *"le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione"*. Il DM 163/2013 all'art. 7

fornisce le regole per l'individuazione e la verifica della correttezza dell'indirizzo PEC da utilizzare, precisando che:

- per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato l'indirizzo di PEC è quello indicato nel REGINDE e pubblicato nell'INI-PEC;
- per gli enti impositori l'indirizzo PEC è quello pubblicato nell'IPA;
- per i soggetti di cui all'art. 12 del DLgs. 546/92 l'indirizzo è quello rilasciato da un gestore di PEC ai sensi del DPR 68/2005;
- per le società e le imprese individuali l'indirizzo PEC è quello censito nel Registro delle imprese e pubblicato nell'INI-PEC.

L'indirizzo PEC che la parte indica nel primo atto difensivo e riporta nella nota di iscrizione a ruolo deve coincidere con quello risultante negli appositi registri. In caso contrario, le comunicazioni di cancelleria verranno eseguite mediante il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria.

Firma digitale

Esistono diversi programmi che permettono di apporre la firma digitale. Occorre dotarsi di uno dei programmi disponibili e seguire la procedura indicata per apporre la firma.

Nel Processo Tributario Telematico devono essere firmati digitalmente tutti i file, sia che si tratti di atti sia che si tratti di allegati.

Oggi per il processo telematico la firma digitale deve essere apposta con modalità Cades. A breve dovrebbe essere possibile apporre la firma digitale con modalità Pades, quindi la medesima utilizzabile nel processo telematico civile. Si tratta di modalità che hanno caratteristiche diverse, ma l'equiparazione delle firme aiuterebbe ad evitare possibili confusioni per i professionisti che utilizzano anche il processo telematico civile o amministrativo.

PROCURA ALLE LITI

Secondo quanto previsto dall'art. 12 co. 1 del DLgs. 546/92, *“le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato”*. La parte deve in tal caso conferire una procura speciale.

Nel processo telematico la procura alle liti non deve essere obbligatoriamente sottoscritta con firma digitale. Ne consegue che si possono verificare due casi:

- la parte è sprovvista di firma digitale; in tal caso, la procura alle liti viene rilasciata su un atto separato rispetto all'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore. Tale atto deve essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
- la parte è in possesso di firma digitale; in tal caso è libera di firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore. Il testo della procura dovrà essere contenuto in un documento “nativo digitale”, ad esempio un file con estensione “.PDF”. Il file deve essere firmato digitalmente dalla parte che conferisce la procura e dovrà essere “controfirmato” (e non firmato) dall'avvocato che autentica. A tal fine, il difensore dovrà utilizzare la funzione “controfirma” presente nei *software* più comuni, seguendo le istruzioni del *software*.

Per maggiore praticità è preferibile disporre la procura su atto separato rispetto al ricorso, non apponendola a margine dello stesso. Ciò in quanto ai fini della notifica e per la costituzione in giudizio sarà più facile creare il documento nativo digitale firmato digitalmente da depositare.

FORMATO DEI DOCUMENTI

L'art. 10 del DM 4.8.2015 disciplina le caratteristiche che devono avere gli atti processuali e i documenti che devono essere notificati e successivamente depositati telematicamente. Sono previsti requisiti diversi per gli atti processuali e per gli allegati.

Gli atti introduttivi ed ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono avere i seguenti requisiti:

- essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; al fine di ottenere il formato corretto sarà necessario dopo aver redatto l'atto trasformarlo in formato .pdf utilizzando l'opzione salva con nome, formato .pdf selezionando tra le "opzioni" di salvataggio, quella inerente al PDF/A;
- essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- essere redatti attraverso appositi strumenti *software* senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- essere firmati digitalmente, quindi il file avrà la seguente denominazione "nome file scelto dal redattore".pdf.p7m.

Per i documenti informatici che devono essere depositati come allegati è possibile la scansione in formato immagine di documenti analogici ed è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con risoluzione superiore a 300 DPI in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
- essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- essere firmati digitalmente.

La dimensione massima consentita, ex art. 10 co. 3 del DM 4.8.2015, di ogni documento informatico è di 10 MB (quindi se un documento ha un formato superiore dovrà essere suddiviso per poter essere depositato). Ogni invio telematico può trasmettere un numero massimo di 50 file. Ogni singolo invio telematico dovrà rispettare la dimensione massima consentita pari a 50MB. Prima della trasmissione di atti e documenti, il sistema segnala l'eventuale superamento della dimensione consentita.

Tutti i documenti informatici depositati telematicamente devono essere correttamente classificati secondo la tipologia resa disponibile dal sistema, avendo cura di tenere distinti l'atto principale dagli allegati.

NOTIFICA DEGLI ATTI

La disciplina delle notifiche a mezzo PEC per il processo tributario è contenuta nell'art. 16-*bis* del DLgs. 546/92, nel DM 163/2013 e nel DM 4.8.2015.

A far data dall'1.7.2019 per gli atti processuali che devono essere notificati la parte dovrà obbligatoriamente utilizzare la notifica a mezzo PEC.

A tal fine è necessario essere muniti di indirizzo PEC, conoscere l'indirizzo PEC della controparte ed avere un dispositivo per la firma digitale.

Formato degli atti e dei documenti

L'art. 6 co. 1 del DM 4.8.2015 prevede che *“tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10”*.

Pertanto, gli atti dovranno essere:

- in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b;
- senza macro o elementi attivi;
- in formato atti nativi digitali (non è possibile utilizzare scansioni);
- firmati digitalmente e denominati (successivamente all'apposizione della firma digitale il file risulterà denominato “nomefile.pdf.p7m”).

I documenti dovranno essere:

- in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b oppure TIFF (formato fax);
- senza macro o elementi attivi;
- in formato atti nativi digitali o scansioni;
- firmati digitalmente (quindi avranno l'estensione “pdf.p7m”).

Nel processo telematico tributario l'elezione del domicilio digitale della parte per le comunicazioni e le notifiche processuali avviene mediante indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo (tale indirizzo deve coincidere con quello presente nei pubblici registri) ed eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente.

Perfezionamento della notifica

Le notifiche a mezzo PEC devono necessariamente rispettare i requisiti di forma previsti dall'art. 10 del DM 4.8.2015 e l'individuazione dell'indirizzo PEC negli elenchi richiamati nell'art. 7 del DM 163/2013 (cfr. anche il § 2.1).

In particolare, non è richiesto ai fini della validità della notifica un particolare contenuto del testo di accompagnamento. Occorre invece selezionare la “Ricevuta completa”. In tal modo il sistema genera due ricevute:

- una ricevuta di accettazione, che attesta la presa in carico del messaggio rilasciata, quindi, dal gestore PEC del mittente;
- una ricevuta di consegna che attesta la consegna del messaggio, rilasciata dal gestore della PEC del destinatario. La ricevuta di consegna, se sarà stata correttamente selezionata l'opzione “consegna completa” riporterà tutti gli allegati contenuti nella PEC.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 co. 2 del DM 163/2013, le comunicazioni e le notificazioni telematiche inviate a mezzo PEC si perfezionano nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. Pertanto, anche per le notifiche eseguite a mezzo PEC ai fini del computo dei termini processuali, la notifica effettuata a mezzo PEC si perfeziona:

- per il mittente: alla data in cui è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
- per il destinatario: alla data in cui la comunicazione o la notifica è resa disponibile nella propria casella PEC.

Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC delle comunicazioni non andasse a buon fine per cause imputabili al destinatario (ad esempio perché la casella di posta elettronica contiene un numero di messaggi maggiore rispetto a quelli possibili) a mente dell'art. 16-bis co. 2 del DLgs. 546/92 "le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16". Pertanto, ricorrendo tale circostanza, la parte potrà notificare utilizzando le modalità tradizionali (consegna diretta, notifica a mezzo AR o con ufficiali giudiziari).

PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Per gli atti introduttivi dei giudizi, di primo o di secondo grado e, per prudenza, anche di rinvio, notificati a far data dall'1.7.2019, tutti gli adempimenti processuali dovranno essere eseguiti telematicamente tramite accesso al portale della Giustizia Telematica (d'ora in poi SIGIT) disponibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it, il quale è composto da una "area pubblica" nella quale vengono fornite informazioni generali sui servizi disponibili, sulle modalità per la registrazione al servizio, oltre che un manuale operativo con le istruzioni per l'utilizzo del processo telematico tributario.

Inoltre, è disponibile un'"area riservata" alla quale si accede previa registrazione, che dovrà essere utilizzata per porre in essere i vari adempimenti processuali che per atti introduttivi notificati fino al 30.6.2019 sono posti in essere, in modo cartaceo, presso la Segreteria della Commissione tributaria competente.

Autenticazione

Dopo la registrazione al sistema, per accedere all'applicazione Deposito telematico occorre identificarsi selezionando la funzione "Accedi al PTT" presente al seguente indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/avvioptt.

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al PTT devi essere in possesso delle credenziali.

Se non sei utente del PTT [registrati](#)

Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi che hai registrato [clicca qui](#)

NUMERO VERDE
Numero Verde
800 051 052
Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Identificazione con SPID
Entra con SPID

Identificazione Con Credenziali
UserID:
Password:
Entra

Per effettuare il cambio password:

- [Professionisti e Cittadini](#)
- [Enti Impositori](#)

Dopo l'autenticazione a seguito dell'inserimento di *user ID* e *password* verrà visualizzata la home page dalla quale si potrà accedere a tutte le funzionalità suddivise in tre aree:

- “Deposito Telematico” accedendo alla quale è possibile:
 - compilare la Nota di Iscrizione a Ruolo e procedere ai vari depositi;
 - completare la compilazione di Note di iscrizione non ancora trasmesse;
 - richiedere l'accesso temporaneo. Utilizzando tale funzione è possibile chiedere la visibilità di un fascicolo relativo ad un contenzioso nel quale non si sia costituiti.
- “Interrogazione atti depositati” la quale permette la ricerca e la consultazione di tutte le operazioni di deposito effettuate. Inoltre, è possibile accedere al Telecontenzioso che permette di ricercare e consultare il fascicolo informatico.
- “Servizi e utilità” dalla quale è possibile:
 - utilizzare la funzione “PagoPA” per pagare il contributo unificato (oggi possibile solo per le Regioni Lazio e Toscana) e per consultare pagamenti effettuati con tale canale;
 - avere accesso alla funzione “Verifica e conversione file PDF/A” utile per verificare la correttezza del formato dei file che devono essere depositati.

Inoltre, da questa schermata è possibile accedere ai seguenti servizi:

- “Compilazione guidata della NIR cartacea”;
- “Completamento ed interrogazione NIR cartacea”;
- “Calcolo CUT”;
- “Prenotazione appuntamento in CT”.

Ti trovi in: [Home](#)

Processo Tributario Telematico

Avvisi

- ▲ [Ci sono 0 NIR validate e non trasmesse](#)
- ▲ [Ci sono 19 NIR incomplete](#)

Assistenza

Assistenza Online

NUMERO VERDE

Numero Verde **800 051 052**

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Deposito Telematico

Le funzionalità consentono di compilare e completare le schede web della NIR per depositare il ricorso, l'appello e i documenti/atti successivi. Inoltre, è possibile inviare alla Commissione competente la richiesta di visualizzazione temporanea degli atti contenuti nel fascicolo processuale, da parte di coloro che non si sono ancora costituiti in giudizio.

[Invio NIR - Ricorso - Altri Atti →](#)
[Completamento NIR - Ricorso - Altri atti →](#)
[Richiesta accesso temporaneo →](#)

Interrogazione Atti Depositati

Questo servizio consente la ricerca e consultazione della NIR depositata.

[Ricerca NIR Depositata →](#)

Il fascicolo processuale informatico è consultabile tramite il servizio del telecontenzioso. Inoltre è disponibile una funzionalità di ricerca e consultazione pubblica dei dati della controversia.

[Accedi al Telecontenzioso ☑](#)

Servizi e Utilità

Sono disponibili servizi PagoPA per effettuare/consultare il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) e servizi di verifica/conversione per il formato, la dimensione e il nome dei file/atti da inviare in Commissione.

[PagoPA effettua pagamenti →](#)
[PagoPA consulta pagamenti →](#)
[Verifica e conversione file PDF/A →](#)

Ulteriori servizi:

- [Compilazione guidata NIR cartacea →](#)
- [Completamento ed interrogazione NIR cartacea →](#)
- [Calcolo CUT ☑](#)
- [Prenotazione appuntamento in CT ☑](#)

La sezione dedicata al “Deposito telematico” permette di selezionare l’opzione “Invio NIR - Ricorso - Altri atti”, accedendo in tal modo all’area deposito in Commissione tributaria pro-vinciale di primo grado e all’area deposito in Commissione tributaria regionale di secondo grado.

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Utente:
Ruolo: Esce

[Info e Assistenza](#)

Home Deposito Telematico Interrogazione Atti Depositati Servizi e Utilità

Ti trovi in: [Home](#) / Invio NIR - Ricorso - Altri Atti

■ Invio NIR - Ricorso - Altri Atti

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*:

Tipologia di deposito*:

OK

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*:

Tipologia di deposito*:

OK